



COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
Provincia di Treviso

Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 04.12.2017

INDICE

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta di soggiorno	pag. 3
Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito	pag. 3
Articolo 3 - Soggetto passivo	pag. 3
Articolo 4 - Esenzioni	pag. 3
Articolo 5 - Misura dell'imposta	pag. 3
Articolo 6 - Obblighi di comunicazione	pag. 4
Articolo 7 - Versamenti	pag. 4
Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento	pag. 4
Articolo 9 - Sanzioni e interessi	pag. 5
Articolo 10 - Riscossione coattiva	pag. 5
Articolo 11 - Rimborsi	pag. 5
Articolo 12 - Contenzioso	pag. 6
Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali	pag. 6
Articolo 14 - Entrata in vigore. Efficacia	pag. 6

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta di soggiorno

1. Il presente Regolamento disciplina l'approvazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive nel territorio del Comune di San Pietro di Feletto.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive così come definite al Titolo II Capo I della L.R. n. 11 del 14/06/2013, situate nel Comune di San Pietro di Feletto.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli forniti in collaborazione con Provincia e Regione, quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali e quelli relativi ai servizi pubblici locali, compreso il funzionamento dell'ufficio I.A.T. (Informazione e Accoglienza Turistica).

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di San Pietro di Feletto.

Articolo 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - i portatori di handicap non autosufficienti;
 - i soggetti non paganti presso la struttura ricettiva;
 - gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza ai gruppi di almeno 25 persone organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - i bambini e ragazzi sino al compimento di 14 anni;
 - gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire, nelle nostre città, per esigenze di servizio;
 - i malati che effettuano terapie presso strutture sanitarie site nel Comune o nei Comuni limitrofi. L'esenzione è subordinata alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria.

Articolo 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata secondo criteri di gradualità e comunque entro il limite massimo di legge di 5 euro per pernottamento, in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche, dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo. Il criterio adottato è il riferimento alla tipologia della struttura ricettiva in quanto la classificazione della struttura dipende dalla tipologia dei servizi offerti e, in relazione a questi, viene determinato proporzionalmente il prezzo.
2. L'imposta è applicata per un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

3. La determinazione delle aliquote, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000, sarà effettuata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione secondo i criteri di cui al comma precedente.

Articolo 6 - Obblighi di comunicazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di San Pietro di Feletto sono tenuti ad informare i propri ospiti, in appositi spazi, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni di imposta, tenendo conto del materiale messo a disposizione dall'Amministrazione comunale.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara trimestralmente al servizio competente, entro 15 giorni dal termine di scadenza di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. Dovranno essere indicati separatamente i pernottamenti effettuati da soggetti che abbiano versato canoni o corrispettivi direttamente a intermediari, anche mediante portali telematici. In sede di prima applicazione la dichiarazione, contenente anche i dati relativi al versamento effettuato, può essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo, inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Amministrazione comunale si riserva di definire procedure informatiche specifiche per l'invio della dichiarazione medesima.
3. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto agente contabile, dovrà trasmettere al Comune, in formato cartaceo, entro il 30 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su modello approvato con DPR 194/1996 - All. B.

Articolo 7 - Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono il contributo al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di "imposta di soggiorno" entro 15 giorni dal termine di scadenza di ciascun trimestre solare secondo le modalità che verranno comunicate dall'Amministrazione comunale.
3. Sono responsabili del pagamento dell'imposta anche gli intermediari che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:

- invitare i soggetti e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti,
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni e interessi

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18/12/1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Per l'omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997.
3. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo 472/1997.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi del ai sensi dell'art. 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente ai sensi della disciplina vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti

dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dodici (12,00), come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Sarà costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione comunale e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta.
2. Sarà predisposta apposita modulistica per agevolare l'utenza per quello che concerne l'adempimento del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge sull'ordinamento tributario ed in particolare l'art. 1 commi da 158 a 168 della legge 27/12/2006, n. 296.

Articolo 14 – Entrata in vigore. Efficacia

1. Il presente regolamento approvato e divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. , ha effetto dal 1° gennaio 2018.